

ORDINANZA MUNICIPALE

CONCERNENTE IL CONTRIBUTO COMUNALE PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO

Il Municipio di Vezia

Richiamati:

- l'articolo 192 della Legge organica comunale (LOC);
- l'articolo 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC);
- l'articolo 137 del Regolamento comunale (RC);

ordina:

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza ha quale scopo la promozione di un utilizzo più regolare del Trasporto Pubblico e disciplina le modalità di attribuzione di un contributo finanziario quale incentivo all'acquisto di abbonamenti annuali.

Art. 2 Beneficiari

Possono richiedere il contributo comunale le persone fisiche domiciliate a Vezia:

- a) beneficiari di rendite AVS/AI, che percepiscono una prestazione complementare;
- b) studenti fino a 25 anni; (scuole pubbliche e private);
- c) apprendisti che non hanno diritto al fondo cantonale per la formazione professionale;
- d) allievi della scuola media che non beneficiano del contributo cantonale;

che acquistano i seguenti abbonamenti annuali:

- abbonamento Arcobaleno;
- abbonamento generale FFS;
- altri abbonamenti FFS. (1)

Art. 3 Condizioni per l'ottenimento del contributo

¹Per poter beneficiare del contributo devono essere cumulativamente adempiute le seguenti condizioni:

- a) l'abbonamento deve essere nominale e annuale;
- b) il richiedente deve essere domiciliato nel Comune di Vezia al momento dell'inizio di validità dell'abbonamento;
- c) il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (conguagli imposte, tasse, multe, ecc., cresciute in giudicato). Il richiedente viene considerato in regola anche nel caso di pagamento rateale, se rispetta i termini che gli sono stati assegnati. Per i minorenni fa stato la situazione del rappresentante legale;
- d) La richiesta deve essere presentata al più presto, e in ogni caso entro il periodo di validità dell'abbonamento.

²Verrà finanziato un unico tipo di abbonamento per ogni richiedente.

³Il contributo indebitamente percepito dovrà essere restituito.

Art. 4 Ammontare del contributo

Per le categorie elencate nell'art. 2 lett. a), b), c) il contributo corrisponde a Fr. 150.— sugli abbonamenti Arcobaleno e generale, mentre per gli altri abbonamenti viene riconosciuto un contributo pari al costo effettivo, fino ad un massimo di Fr. 150.—. (1)

Per la categoria 2 d) verrà corrisposto un importo pari al contributo cantonale.

Ordinanza contributo abbonamenti trasporto pubblico

Art. 5 Procedura

La richiesta di contributo deve essere presentata alla Cancelleria comunale, con la seguente documentazione:

- a) abbonamento acquistato o ricevuta destinata al Comune, con indicati il nominativo e la validità (per tutti).
- b) attestato di frequenza (per le categorie elencate nell'art. 2 lett. b), c), d).

Art. 6 Competenza

¹Il Municipio è competente per l'applicazione della presente Ordinanza.

²Alla Cancelleria comunale è delegata la decisione di attribuzione, rispettivamente di diniego, del contributo.

³Il diniego del contributo viene comunicato per iscritto.

⁴Contro le decisioni di cui al cpv. 2 è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

⁵Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 7 Finanziamento

¹Il fondo a disposizione del Comune, nell'anno di riferimento, per il versamento di questi contributi è esposto a preventivo alla voce "partecipazione acquisto abbonamento per il trasporto pubblico".

²Esaurito tale importo non si avrà più diritto al contributo.

³Per la definizione della priorità fa stato la data di presentazione della richiesta.

Art. 8 Casi particolari

Il Municipio si riserva il diritto di esaminare e decidere su eventuali casi particolari non contemplati nella presente ordinanza.

Art. 9 Abrogazione

La presente ordinanza abroga tutte le precedenti disposizioni in materia, ed in particolare l'Ordinanza municipale concernente il contributo comunale per l'acquisto di abbonamenti annuali Arcobaleno.

Art. 10 Pubblicazione

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale e sul sito internet del Comune, a norma dell'art. 192 LOC, per il periodo di 30 giorni, a partire dal 31 agosto 2022.

Contro le disposizioni in essa contenute è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1.settembre 2022, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt.208 e segg. LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Roberto Piva

Milko Pastore

Risoluzione municipale no 5381 del 29 agosto 2022

Vezia, 30 agosto 2022

(1) Modifiche adottate con risoluzione municipale no 6044 del 22 maggio 2023